

Imprese artigiane settore PULIZIA e AREE VERDI		Divisore orario	173
CCNL del 18.09.2014 e Accordo di rinnovo 27.10.2022		Coefficiente giornaliero	22 (5 giorni); 26 (6 giorni)
CCRL del 20.10.2014		Mensilità	13
		Orario settimanale	40 ore su 5 giorni
Cod. CNEL: K521		Cod. COVeneto: 3980	Cod. B01 EBAV: AX

Tabella in vigore dal 01.11.2022

Tabella applicabile ai seguenti settori

Servizi di pulizia, servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione, servizi di disinfestazione e derattizzazione, servizi di pulizia e manutenzione piscina, imprese esercenti attività di cura e manutenzione del paesaggio/aree verdi (codice Ateco 81.30.00)

Liv.	Qualifiche	Retribuz. tabellare 1.11.2022	Indennità speciale	E.R.R.	Totale		E.D.A.R. erogazione da nov. 22 a dic. 24
					Mensile	Orario	
1°	Quadro (*)	1.560,46	126,55	0,44	1.687,45		15 euro (vedi nota 3)
1°	Impiegato direttivo	1.534,64	126,55	0,44	1.661,63		
2°	Impiegato di concetto super	1.406,78	108,58	0,44	1.515,80		
3°S	Operaio specializzato provetto (caposquadra)	1.363,51	104,86	0,44	1.468,81		
		7,88156	0,60613	0,00254	8,49023		
3°	Impiegato d'ordine Operaio specializzato	1.316,81	96,81	0,44	1.414,06		
		7,61162	0,55960	0,00254	8,17376		
4°	Impiegato d'ordine Operaio qualificato	1.244,80	88,73	0,44	1.333,97		
		7,19538	0,51289	0,00254	7,71081		
5°	Operaio comune	1.204,97	83,17	0,44	1.288,58		
		6,96514	0,48075	0,00254	7,44844		
6°	Guardiani, usceri, custodi Operaio 5° liv. di prima assunzione (dopo 9 mesi al 5° livello)	1.160,74 6,70948	76,97 0,44491	0,44 0,00254	1.238,15 7,15694		

*l'importo della retribuzione tabellare è comprensivo dell'indennità di funzione quadro pari a Euro 25,82

NOTE

Trattamento economico [nota 1](#)

Retribuzione tabellare : il CCNL del 18.09.2014 ha previsto il conglobamento nell'unica voce "Retribuzione tabellare " dei seguenti istituti: paga base, ex indennità di contingenza ed E.D.R.

Trattamento economico [nota 2](#)

Indennità speciale : non è considerata utile ai fini della 13° mensilità. È da corrispondere in caso di assenza per ferie ed entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia ed infortunio. In caso di rapporto part-time è riproporzionata all'orario di lavoro effettivamente prestato. I valori degli importi riportati in tabella sono erogati nel periodo **1/11/2022 - 30/11/2024**. A decorrere dal 1.12.2024 l'importo mensile sarà il seguente: 1° liv. € 131,55; 2° liv. € 113,58; 3°S liv. € 109,86; 3° liv. € 101,81; liv. 4° € 93,73; 5° liv. € 88,17; 6° liv. € 81,97.

Trattamento economico [nota 3](#)

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (E.D.A.R.) : importo di 15 euro lordi mensili, erogato in quota fissa, non frazionabile su base oraria, è riconosciuto ai soli lavoratori in forza alla data del 27.10.2022 per 26 mensilità a decorrere dal 1° novembre 2022 (**periodo di erogazione 1.11.2022 - 31.12. 2024**).

L'importo è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale, in ragione della % part time, e per i rapporti di lavoro di apprendistato, in ragione della % in atto nei relativi semestri.

L'elemento è escluso dalla base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, ivi compreso il TFR ed è comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.

Va riconosciuto al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto) successiva al 27.10.2022: in tal caso l'azienda liquiderà la parte residua in un'unica soluzione.

Trattamento economico	nota 4
------------------------------	---------------

E.R.R. : resta in vigore nei valori previsti dalla contrattazione regionale previgente.

Trattamento economico	nota 5
------------------------------	---------------

Contribuzione EBAV e SANI.IN.VENETO : vedere rispettivi siti web.

Trattamento economico	nota 6
------------------------------	---------------

Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.): imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A.I. regionale 4.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a **30 euro** lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R. Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a **55 euro** lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Disciplina applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° ottobre 2014 (confermata da Accordo di rinnovo 27.10.2022)

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualificazione contrattuale da raggiungere:

1° Gruppo (adetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione piscine): durata 4 anni

2° Gruppo (lavorazioni ad alto contenuto professionale): durata 3 anni

3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale): durata 1 anno e 6 mesi

4° Gruppo (apprendisti impiegati inquadrati dal 4° al 2° livello): durata 2 anni e 6 mesi

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL per il livello di inquadramento finale, al lordo delle ritenute previdenziali. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La medesima regola si applica anche al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione. L'E.R.R. spetta in misura intera.

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem
1	70	70	80	80	90	90	100	100
2	70	70	80	80	90	90		
3	65	80	90					
4	70	70	80	80	90			

Per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale o di titolo di studio post-obbligo idoneo all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato è rispettivamente ridotta di 3 mesi (attestato di qualifica) e 6 mesi (titolo di studio post-obbligo)